

COMUNE DI PORDENONE

**REGOLAMENTO DEI CRITERI PER
IL RILASCIO
DELL'AUTORIZZAZIONE DEI
PUNTI DI VENDITA NON
ESCLUSIVI
DI GIORNALI E RIVISTE**

*Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 78 del 22.09.2003.
Testo entrato in vigore in data 21.10.2003*

INDICE

ARTICOLO 1 - definizione	pag. 3
ARTICOLO 2 - zone ed aree commerciali	pag. 3
ARTICOLO 3 - distanze minime tra rivendite	pag. 3
ARTICOLO 4 - superfici di vendita	pag. 4
ARTICOLO 5 - limite massimo di autorizzazioni per l'attività di rivendita di giornali e riviste	pag. 4
ARTICOLO 6 - attività soggette ad autorizzazione	pag. 5
ARTICOLO 7 - attività soggette a denuncia	pag. 5
ARTICOLO 8 - attività soggette a comunicazione	pag. 6
ARTICOLO 9 - attività istruttoria comunale	pag. 6
ARTICOLO 10 - disposizioni comuni	pag. 6
ARTICOLO 11 - orari e turni	pag. 7
ARTICOLO 12 - decadenza dell'autorizzazione	pag. 7
ARTICOLO 13 - sanzioni	pag. 7
ARTICOLO 14 - entrata in vigore	pag. 8
ALLEGATO	
Elenco vie per zona di appartenenza (si trova presso il Servizio Attività Economiche)	

Articolo 1 - DEFINIZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'attività degli esercizi che sono autorizzati alla vendita di quotidiani e/o dei periodici, in aggiunta ad altre merci e di seguito definiti punti vendita non esclusivi, elencati come segue:

1. le rivendite di generi di monopolio;
2. gli impianti e le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie dell'area pari a metri quadrati 1.500;
3. i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;
4. gli esercizi di cui all'art. 2, comma 1 lettere e), f), g), h) della L.R. 8/99, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 (media struttura, grande struttura, centro commerciale al dettaglio, complesso commerciale);
5. gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e di prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
6. gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

Il Regolamento è adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con D.G.R. 13.07.2001 n. 2334, ed in coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di commercio.

Articolo 2 - ZONE ED AREE COMMERCIALI

In base a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della D.G.R. 13.07.2001, n. 2334, l'elaborazione del Regolamento dei criteri è stato preceduto:

1. dalla rilevazione della popolazione residente, della densità demografica e del numero delle famiglie, della popolazione fluttuante, non residente;
2. dalla suddivisione del territorio comunale in tre zone, qualificate come zona a) – Centro Urbano; zona b) – Area intermedia tra centro e periferia; zona c) – Area periferica;
3. dalla rilevazione delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona;
4. dalla verifica dell'andamento delle vendite e del numero, localizzazione, densità e caratteristiche tipologiche dei punti vendita esistenti nelle diverse parti del territorio comunale.

Il territorio comunale è suddiviso in tre zone, secondo i confini indicati nella planimetria, che del Regolamento costituisce parte integrante; le vie o parti di vie inserite in ciascuna zona sono indicate nell'allegato.

Articolo 3 - DISTANZE MINIME TRA RIVENDITE

Al fine di coordinare il miglioramento del servizio distributivo e l'equa redditività delle rivendite esistenti, che alla data di approvazione del Regolamento risultano essere solo di tipo esclusivo, in virtù della Circolare Esplicativa prot. 9185 del 15.10.2001, vengono determinate le distanze minime, che vanno misurate in linea d'aria, tra le rivendite esclusive esistenti e quelle non esclusive che vengono ad inserirsi nella stessa zona. Le rivendite non esclusive devono rispettare le medesime distanze anche rispetto a rivendite della loro stessa tipologia.

Le distanze minime intercorrenti tra i punti non esclusivi di vendita di giornali e riviste nonché tra punti esclusivi e punti non esclusivi, sono determinate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. 2334/01, come segue:

1. zona A) - Centro Urbano; ml. 100
2. zona B) - Area intermedia tra centro e periferia; ml. 200
3. zona C) - Area periferica; ml. 400

Nei casi in cui due rivendite di giornali e riviste non esclusive si trovino in zone diverse, la distanza minima tra esse intercorrente è pari a ml. 400

Articolo 4 - SUPERFICI DI VENDITA

Al fine di promuovere ed assicurare una migliore funzionalità al settore mediante parità di trattamento tra le varie testate, viene stabilito un limite minimo di superficie quando l'attività di vendita di quotidiani e riviste in forma non esclusiva è effettuata in un edificio.

La superficie minima di vendita è pari a 5 mq.

Articolo 5 - LIMITE MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITA' DI RIVENDITA DI GIORNALI E RIVISTE

In considerazione del fatto che le rivendite non esclusive rappresentano un completamento della struttura distributiva già esistente, dalle analisi sintetizzate nella relazione tecnica anche per i punti vendita esclusivi, si stabilisce che il rapporto tra le non esclusive e le esclusive non può essere superiore ad 1,5 pertanto i criteri determinano il numero massimo di autorizzazioni relativamente agli esercizi che trattano la rivendita di giornali e riviste in forma non esclusiva.

Alla data di approvazione del presente Regolamento il contingente di autorizzazioni per punti non esclusivi di vendita di giornali e riviste in locali è pari a:

1. zona a) - Centro Urbano: zero unità (0);
2. zona b) - Area intermedia tra Centro e Periferia: cinque unità(5);
3. zona c) - Area Periferica: una unità.....(1).

La disponibilità di autorizzazioni per la vendita di giornali e riviste in forma non esclusiva in ciascuna zona, deve venire costantemente aggiornata a seguito delle variazioni che intervengono nella rete degli esercizi:

1. diminuendo la disponibilità nei casi di autorizzazione a nuova apertura;
2. aumentando la disponibilità nei casi di cessazione dell'attività della rivendita e decadenza dell'autorizzazione.

Articolo 6 - ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono sottoposti a domanda di autorizzazione i seguenti casi:

- a) Nuova apertura e trasferimento dell'ubicazione dei punti non esclusivi di vendita di giornali e riviste; l'autorizzazione può essere rilasciata al richiedente, se questi è in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle disposizioni, purché nel rispetto delle distanze stabilite dall'art. 3 e subordinatamente alla disponibilità di autorizzazioni rilasciabili; resta inteso che l'autorizzazione

all'apertura di una nuova rivendita può avvenire solo in collegamento con un'attività principale già autorizzata ed indicate all'art. 1;

- b) Proroga della sospensione o dell'attivazione dell'attività dei punti non esclusivi di vendita di giornali e riviste; l'autorizzazione alla proroga della sospensione o dell'attivazione può essere rilasciata, se necessario protrarre la sospensione o l'attivazione oltre i 12 mesi, nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore, previa richiesta – con istanza da presentarsi prima della scadenza dei 12 mesi – di un'unica proroga per un periodo non superiore a 6 mesi.

Articolo 7 - ATTIVITA' SOGGETTE A DENUNCIA

Sono soggetti a preventiva denuncia di inizio attività i seguenti casi:

1. Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio per atto tra vivi; il trasferimento della proprietà o della gestione di un esercizio di vendita di giornali e riviste per atto tra vivi, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti;
2. Reintestazione dell'autorizzazione a seguito di cessazione del rapporto d'affitto; la reintestazione alla fine della gestione di un esercizio di vendita di giornali e riviste, comporta il diritto al ritrasferimento dell'autorizzazione al proprietario, sempre che sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti;
3. Trasferimento di titolarità dell'esercizio per causa di morte; il trasferimento della titolarità di un esercizio di vendita di giornali e riviste per causa di morte, comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi prescritti;
4. Ampliamento/riduzione della superficie di vendita; l'ampliamento della superficie di vendita deve essere effettuato nel rispetto della normativa edilizio-urbanistica, mentre la riduzione è consentita anche nel rispetto delle superfici minime di cui all'art. 4.
5. Apertura di attività temporanea su area pubblica o privata, nel rispetto dei limiti minimi di superficie di cui all'art. 4, al fine di sopperire alla temporanea mancanza di servizio dovuta alla chiusura, qualunque ne sia il motivo, di una rivendita non esclusiva; per attività temporanea si intende l'attività di vendita esercitata per un periodo di tempo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno, la quale, se svolta su area pubblica, è soggetta a denuncia previo ottenimento della concessione del posteggio e subordinatamente al rispetto delle distanze stabilite dall'art. 3. E' fatta salva la disciplina in materia di commercio su aree pubbliche. Se l'attività temporanea viene svolta su area privata, la denuncia può essere effettuata nel rispetto delle distanze di cui all'art. 3 e delle normative edilizio-urbanistiche.

Articolo 8 - ATTIVITA' SOGGETTE A COMUNICAZIONE

La sospensione dell'attività di vendita di giornali e riviste per un periodo superiore a 30 giorni deve essere comunicata all'Amministrazione almeno 10 giorni prima della data di sospensione.

Articolo 9 - ATTIVITA' ISTRUTTORIA COMUNALE

L'ufficio, provvederà, con scadenza trimestrale tramite la stampa locale, internet ed altri mezzi, e qualora vi siano delle autorizzazioni disponibili, all'informazione dell'utenza.

L'ufficio comunale competente, nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale, ricevute le domande o denunce relative alle attività di vendita di giornali e riviste in forma non esclusiva, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

Si considera data di presentazione della domanda quella della domanda completa dei dati e dei documenti richiesti negli appositi moduli predisposti dall'ufficio competente dell'Amministrazione Comunale.

Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, l'ufficio, entro 10 giorni dalla data di registrazione della domanda al protocollo generale, invita il richiedente a provvedere alla sua regolarizzazione.

In tal caso il richiedente deve inoltrare la documentazione mancante entro 30 giorni dalla notifica della richiesta di integrazioni; in caso contrario la domanda si intenderà tacitamente rinunciata, senza oneri di ulteriori comunicazioni da parte dell'Amministrazione e verrà conseguentemente archiviata.

Il provvedimento finale deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data di registrazione della domanda al protocollo generale, se completa, ovvero dalla data di ricezione al protocollo generale della documentazione presentata a completamento della domanda.

Nel caso di domande concorrenti, l'ufficio procede all'istruttoria – salvo altri criteri più specifici stabiliti dall'eventuale bando e solo una volta che siano decorsi i termini per la presentazione delle domande stesse, fissati e riportati nei moduli predisposti per le domande - con il seguente ordine:

1. completezza della domanda: le domande complete di tutta la documentazione prevista nei moduli predisposti dall'ufficio competente, vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione al protocollo generale;
2. regolarizzazione successiva alla data di presentazione della domanda al protocollo generale; le domande regolarizzate vengono esaminate secondo l'ordine cronologico di regolarizzazione delle stesse, risultante dal numero di protocollo generale;
3. nel caso di equivalenza tra più domande, costituirà titolo preferenziale per il rilascio l'allocatione della rivendita non esclusiva in una zona attualmente non servita da altra rivendita (esclusiva e non) o comunque quella avente maggior distanza dalle esistenti.

Articolo 10 - DISPOSIZIONI COMUNI

Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate nell'ambito della tipologia prescelta. L'obbligo di assicurare la parità di trattamento tra le diverse testate è escluso per le pubblicazioni a contenuto anche solo parzialmente pornografico, il cui divieto di esposizione al pubblico, va riferito a tutto ciò che in via diretta è lesivo del comune senso del pudore o del buon costume.

La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita non esclusivi, che effettuano la rivendita;
- b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi non esclusivi, che effettuano la vendita;

- c) i punti di vendita non esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Articolo 11 - ORARI E TURNI

Gli orari di apertura e di chiusura e le giornate di chiusura dei punti vendita non esclusivi restano disciplinati dall'art. 5 della D.G.R. 13.07.2001 n. 2334.

Articolo 12 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

A norma del Decreto Legislativo 24 aprile 2001, n. 170 e degli indirizzi programmatici di cui all'art. 1 della D.G.R. 13 Luglio 2001, n. 2334, l'autorizzazione decade qualora:

- a) il titolare non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione, salvo eventuale proroga di 6 mesi concessa dall'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 6;
- b) il titolare non attivi l'esercizio entro 12 mesi dalla data di trasferimento della proprietà o gestione dell'Azienda, salvo eventuale proroga di 6 mesi concessa dall'Amministrazione con le modalità di cui all'art. 6;
- c) l'attività venga sospesa per un periodo superiore ai 12 mesi, salvo eventuale proroga con le modalità di cui all'art. 6;
- d) l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi per esercitare l'attività di vendita di giornali e riviste;
- e) cessi il legame funzionale con una delle attività prevalenti elencate nell'art. 1 del presente Piano, ovvero gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e di prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120, perdano tali caratteristiche.

Articolo 13 - SANZIONI

Nel caso di violazione delle norme dei presenti criteri l'Amministrazione comunale irroga, ai sensi della legge 24.11.1981, n. 689 e della L.R. 17 gennaio 1984 n. 1, le sanzioni amministrative previste dalla L.R. N. 8 del 19.04.1999 e successive modifiche ed integrazioni.

1. la violazione delle disposizioni in materia di requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 della L.R.8/99 è punita con una sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00.
2. la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs 170/01 in materia di esercizio dell'attività di vendita della stampa quotidiana o periodica in sede fissa in assenza della prescritta autorizzazione e/o DIA e/o comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00.
3. la violazione delle disposizioni in materia di regime degli orari delle attività di vendita della stampa quotidiana o periodica di cui all'art. 5 della deliberazione G.R. 2334/01 è punita con una sanzione amministrativa da € 516,00 a € 1.549,00.
4. le violazioni alle disposizioni previste dagli artt. 35 e 36 della L.R. 8/99 in materia di subingresso, sospensione e cessazione di attività di vendita della stampa quotidiana o periodica, è punita con una sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00.

5. la violazione delle disposizioni previste dagli artt. 3 e 4 dei presenti Criteri, è punita con una sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma precedente, nonché di quelle di cui all'art. 5 della legge regionale sopra menzionata, si osserva la legge regionale 17.01.1984 n.1 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14 - ENTRATA IN VIGORE

I criteri con le presenti norme e direttive entrano in vigore decorso il termine di pubblicazione, all'Albo comunale, della delibera consiliare di approvazione.

*a cura della Segreteria Generale
Marzia Vianello
data di aggiornamento: 31.05.2007*